

Ricorso proposto l'11 febbraio 2013 — Intermune UK e altri/EMA

(Causa T-73/13)

(2013/C 114/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Intermune UK Ltd (Londra, Regno Unito); Intermune, Inc. (Brisbane, Stati Uniti); e Intermune International AG (Muttenz, Svizzera) (rappresentanti: I. Dodds-Smith e A. Williams, solicitors, T. de la Mare, barrister, e F. Campbell, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 gennaio 2013, di divulgare talune informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, nella misura in cui tale decisione riguarda la divulgazione di informazioni, presentate in precedenza dalle ricorrenti alla convenuta, che non sono ancora di pubblico dominio; e
- condannare la convenuta a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha correttamente effettuato la ponderazione che è chiamata a svolgere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, nel senso di valutare se sussista, in punto di fatto, un interesse generale alla divulgazione delle informazioni controverse che travalichi l'esigenza di tutelare gli interessi commerciali delle ricorrenti dai considerevoli danni che sarebbero causati da tale divulgazione.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha preso in considerazione in misura sufficiente altri importanti fattori rilevanti ai fini della ponderazione richiesta dalla legge, tra i quali:
 - i requisiti della specifica normativa dell'Unione europea [segnatamente il regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽²⁾, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 11];
 - gli obblighi interpretativi incombenti su tutte le istituzioni dell'Unione europea nella creazione della normativa dell'Unione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del

TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio);

- i diritti fondamentali alla proprietà e alla riservatezza, come tutelati dalla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, valutati alla luce di un'attenta considerazione di tutti i fattori rilevanti al fine di permettere un'analisi di proporzionalità che tenga conto degli elementi di fatto e
- l'obbligo di seguire le proprie direttive e politiche interne pubblicate sull'importanza di tutelare informazioni commercialmente riservate.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che se la convenuta avesse correttamente svolto la richiesta ponderazione, e avesse considerato tutti i fattori rilevanti, l'unica conclusione legittima, proporzionata e/o ragionevole sarebbe stata di non divulgare le informazioni controverse.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 febbraio 2013 — Regno Unito/BCE

(Causa T-93/13)

(2013/C 114/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, QC, e E. Jenkinson, agente)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2012, che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (decisione BCE/2012/31) (GU 2013 L 13, pag. 8);

- annullare parzialmente l'indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (indirizzo BCE/2012/27) (GU 2013 L 30, pag. 1);
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Con il primo motivo, il ricorrente asserisce che la BCE difettava del tutto di competenza a pubblicare gli atti impugnati, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla BCE stessa.
- 2) Con il secondo motivo, il ricorrente afferma che gli atti impugnati impongono, de jure oppure de facto, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai sistemi di compensazione con controparte centrale («CCP») che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in euro e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. Inoltre, o in subordine, essi limitano ovvero ostacolano la tipologia e/o l'entità dei servizi o del capitale che possono essere forniti ai CCP situati in Stati membri non appartenenti all'area Euro. Gli atti impugnati violano tutti o alcuni tra gli articoli 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:
 - i CCP stabiliti in Stati membri non appartenenti all'area Euro, come il Regno Unito, saranno tenuti a trasferire i loro centri amministrativi e di vigilanza negli Stati membri che sono parte dell'Eurosistema. Essi saranno inoltre tenuti a ricostituirsi come persone giuridiche riconosciute nel diritto interno di un altro Stato membro;
 - qualora tali CCP non istituiscano una nuova sede come richiesto, essi si vedranno precludere, integralmente o alle stesse condizioni dei CCP stabiliti in quei territori, l'accesso ai mercati finanziari negli Stati membri dell'Eurosistema;
 - tali CCP non aventi sede in detti Stati membri non avranno titolo per fruire, integralmente o alle stesse condizioni, delle strutture messe a disposizione dalla BCE o dalle Banche centrali nazionali (in prosieguo: le «BCN») dell'Eurosistema;
 - ne risulta che la capacità di tali CCP di offrire servizi di compensazione o di regolamento in euro a clienti nell'Unione verrà ristretta o anche integralmente vietata.
- 3) Con il terzo motivo, il ricorrente asserisce che gli atti impugnati violano gli articoli 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 106 TFUE e con l'articolo 13 TUE, in quanto:

- essi richiedono effettivamente che tutte le operazioni di compensazione finanziaria in euro che eccedono un certo livello debbano essere svolte da CCP aventi sede in Stati membri dell'area Euro;
- essi dispongono effettivamente che la BCE e/o l'area Euro e/o le BCN non forniscano riserve valutarie in euro a CCP aventi sede in Stati membri non appartenenti all'area Euro, se eccedono le soglie menzionate dalla decisione.

- 4) Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all'area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse costituisce una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni.
- 5) Con il quinto motivo, esso afferma che gli atti impugnati violano disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201, pag. 1).
- 6) Con il sesto motivo esso sostiene che gli atti impugnati violano tutti o alcuni degli articoli II, XI, XVI e XVII dell'Accordo generale sul commercio di servizi (General Agreement on Trade and Services — GATS).
- 7) Con il settimo motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l'onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l'onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell'ambito dell'Unione ma fuori dell'area Euro.

Impugnazione proposta il 17 febbraio 2013 da Ioannis Ntouvas avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2012, causa F-107/11, Ntouvas/ECDC

(Causa T-94/13 P)

(2013/C 114/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Ntouvas (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: avv. V. Kolias)